



E MAIL

Genova, 22 Luglio 2010

Prot. 19390/2010

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Genova, piazza Portoria, 1 - 16100
Fax 010/565300
segreteria@ordineavvocatigenova.it

Oggetto: Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, del 28/05/2010 n. 27- istruzioni operative.

Come è noto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, DCALC, del 28/05/2010 n. 27, a integrazione della Circolare n. 71 del 30/07/2001, con riferimento alle modalità di notificazione degli atti processuali, detta importanti istruzioni operative ai fini dell'individuazione, all'interno dell'Agenzia delle Entrate, delle strutture legittimate alla ricezione di tali atti.

In breve, anche in virtù dell'uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., V, nn. 3116/2006, 3118/2006, 8703/2009, 698/2010), va ribadito come tutti gli atti processuali, incluse le sentenze, debbano essere notificati alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o ha rifiutato di emanare l'atto richiesto.

In particolare,

- nei giudizi nanti le commissioni tributarie provinciali e regionali si applica l'art. 11 c. 2°, D. Lgs. 546/1992 e, pertanto, la legittimazione processuale spetta direttamente all'Ufficio, ora Direzione Provinciale (ovvero Direzione Regionale, relativamente agli atti da quest'ultima emessi), il quale, dunque, è il soggetto competente a ricevere le notificazioni degli atti processuali.
- nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, così come nei giudizi non tributari di merito, non trovando diretta applicazione l'art. 11 sopracitato, si ha una concorrente legittimazione sia dell'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore *pro tempore*, sia della Direzione Provinciale/Regionale competente.

Con riguardo a tale ipotesi, la Circolare di cui all'oggetto chiarisce l'inopportunità di notificare gli atti processuali e le sentenze anche alla sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di semplificazione e snellezza delle incombenze processuali.

Ovviamente, l'Amministrazione Finanziaria si asterrà dal sollevare eccezioni al riguardo.

Pertanto, la Direzione Provinciale/Regionale competente dovrà essere l'unica destinataria delle notificazioni degli atti processuali di cui trattasi.

- sarà, invece, necessario indirizzare gli atti da notificare all'Avvocatura dello Stato, presso le sue strutture periferiche, nei soli casi in cui essa si sia già costituita in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate. Ciò poiché, si ricorda, l'Agenzia delle Entrate non è organo dello Stato rappresentato *ex lege* dal suddetto Organo legale, ma ente dotato di autonoma personalità giuridica.

Si invitano le strutture in indirizzo alla massima diffusione del contenuto della Circolare in oggetto, ai fini di una uniforme applicazione del contesto in esame.

IL DIRETTORE REGIONALE

Franco Latti

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/93*